



Guido Fubini

(presidente del Collegio dei Probiviri dell'Unione
delle Comunità ebraiche italiane)

**A 70 anni dalla promulgazione della legislazione
detta razziale ***

1 - Nel mese di novembre 2008 si compiono 70 anni dalla emanazione della principale norma antiebraica del regime fascista italiano, contenuta nel regio decreto legge 17 novembre 1938. Nello stesso mese di novembre 1938 in Germania la "Notte dei Cristalli" segnò quella svolta delle misure antiebraiche che avrebbe poi portato alla "soluzione finale".

Forse, a settanta anni di distanza, alcuni hanno dimenticato, o non hanno mai saputo, che cosa è stata la "Notte dei Cristalli": in realtà è una notte, nel novembre 1938, che fatto seguito a un attentato, da parte di un ebreo tedesco emigrato, contro un funzionario dell'ambasciata tedesca a Parigi, il partito nazista scatenò una serie di attacchi contro le proprietà di ebrei in Germania, uccidendo circa 200 persone, distruggendo le vetrine e dando fuoco alle sinagoghe. Attacchi molto simili a quelli che si sono recentemente verificati in Italia contro i campi di nomadi. Ordine era stato dato ai vigili del fuoco di non intervenire a spegnere il fuoco dalle sinagoghe ma solo a difesa delle proprietà vicine.

2 - In Germania il novembre 1938 fu caratterizzato da in aggravio della condizione ebraica basterà ricordare il divieto agli ebrei di frequentare teatri, cinematografi, sale da concerto, biblioteche (16 novembre); il divieto di dirigere aziende commerciali (12 novembre); il divieto del commercio individuale e dell'attività artigianale (23 novembre); il divieto di godere dell'assistenza pubblica (19 novembre); l'onere di un miliardo di marchi posto a carico degli ebrei a titolo di pena collettiva a seguito della "Notte dei Cristalli".

3 - In Francia le cose si svolsero in modo parzialmente diverso. Nel novembre 1938 non si sarebbe potuto immaginare che due anni dopo la Francia avrebbe imboccato la stessa strada dell'Italia e della Germania.

Con la legge del 3 ottobre 1940 sullo "Statut des Juifs" si raccoglievano tutti i divieti italiani e tedeschi. Tale legge fu poi integrata da una legge del 2 giugno 1941 che cercava di dare una

* Relazione tenuta a Torino il 17 novembre 2008 presso la Fondazione Fulvio Croce



definizione dell'ebreo sulla base dei nonni e dei bisnonni, da una legge pure del 2 giugno che disponeva il censimento degli ebrei e da altre che disciplinavano l'ingresso degli ebrei nelle università e regolavano sulla base di percentuali l'esercizio delle professioni di avvocato, architetto, farmacista, ostetrica, dentista, e disponevano il divieto dell'acquisto di aziende e dell'accesso alla proprietà fondiaria.

Tutto questo sarebbe poi stato spazzato via dall'Ordinanza per il ristabilimento della legalità repubblicana del 9 agosto 1944.

4 - Torniamo in Italia e al decreto 17 novembre 1938 che si presentava come la traduzione in termini giuridici della Carta della Razza.

La Carta della Razza, stilata di proprio pugno da Mussolini e approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre, ricorda che l'ebraismo mondiale, specie dopo l'abolizione della massoneria, è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero e italiano fuoriuscito è stato unanimemente ostile al fascismo.

Nella prima stesura della Carta della Razza Mussolini aveva scritto che "l'ebraismo italiano non può sinceramente accettare (il regime fascista) perché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo di Israele".

Il decreto disponeva il divieto del matrimonio misto, la limitazione delle proprietà immobiliari degli ebrei, l'eliminazione degli ebrei dalle industrie, dai commerci, dalle professioni, la diminuzione della capacità giuridica degli ebrei nel campo testamentario.

Tali disposizioni facevano seguito a quelle prese a seguito del Manifesto del Razzismo, che - il 5 settembre 1938 - avevano disposto l'eliminazione degli ebrei dalle scuole sia come insegnanti che come allievi, e il 7 settembre l'espulsione degli ebrei stranieri e la revoca della cittadinanza italiana a quelli che l'avessero ottenuta dopo il 1° gennaio 1919.

La cacciata degli alunni ebrei dalle scuole (con la promessa - non mantenuta - di istituire scuole per gli studenti ebrei) aveva un sapore simile a quello della promessa dell'attuale governo di istituire scuole per i figli di immigrati.

La revoca della cittadinanza italiana colpiva in particolar modo gli ebrei di Trieste, Gorizia, Merano che avevano rappresentato nel periodo prebellico la punta di lancia dell'irredentismo. Non è senza significato che Ernesta Battisti, la vedova di Cesare Battisti, prese decisamente e pubblicamente posizione contro queste leggi antiebraiche.

Tali norme dovevano poi essere seguite da altri provvedimenti quali il divieto di appartenenza alle forze armate (22 dicembre 1938), il



divieto dell'esercizio della professione di avvocato (29 giugno 1939), l'eliminazione degli ebrei dagli enti pubblici e dalla pubblica amministrazione (23 maggio 1940), la diminuzione della capacità in materia di patria potestà (articoli 155 e 342 del nuovo codice civile del 1942), l'interdizione dell'ufficio tutelare (articolo 348 del nuovo codice civile).

La legge del 29 giugno 1939, articolo 8, trasferì dalla magistratura ordinaria al Ministro dell'Interno la competenza a determinare la razza in caso di controversia.

Tali leggi furono poi accompagnate o seguite da disposizioni amministrative volte a rendere agli ebrei la vita difficile come il divieto del commercio di oggetti antichi o d'arte, del commercio di libri usati, dell'esercizio di amministratore di condominio o di case, dell'esercizio dell'industria tipografica, del possesso di apparecchi radio superiori a cinque valvole, della pubblicazione di necrologi, dell'inserimento del proprio nominativo nell'elenco telefonico, dell'esercizio del commercio ambulante.

La Chiesa cattolica protestò contro il divieto del matrimonio misto anche per gli ebrei convertiti al cattolicesimo ravvedendovi un "vulnus" del Concordato.

Fin dal 1939 Mussolini ebbe a dichiarare che l'Italia non era stata indotta a prendere i provvedimenti di cui si tratta da alcun esempio straniero.

Va peraltro rilevato che l'antisemitismo fascista si manifestò tardivamente rispetto ad altri antisemitismi europei per un motivo tipicamente italiano, che definirei come il peso dell'eredità risorgimentale: penso a un passo di Antonio Gramsci, nei "Quaderni del Carcere", ove è detto che "in Italia non esiste antisemitismo perché la coscienza nazionale italiana ebbe a formarsi negli ebrei d'Italia parallelamente e contemporaneamente al formarsi della coscienza nazionale italiana nei piemontesi, nei napoletani, nei siciliani insieme al superamento dei rispettivi particolarismi".

Il peso dell'eredità risorgimentale, unico patrimonio storico dell'intero popolo italiano, si esprime nella coscienza di far parte della stessa nazione. E non è senza significato che, come ora vedremo, questo peso sia stato sentito e sia stato espresso nella giurisprudenza di quei giudici che più erano sensibili a questa eredità e cioè dei giudici piemontesi.

Il 25 luglio 1943 non portò alcuna modifica allo stato giuridico degli ebrei. Solo sei mesi dopo il 25 luglio e cioè il 25 gennaio 1944, le leggi antiebraiche vennero abrogate nell'Italia liberata.



La Repubblica sociale italiana continuò ad applicarle fino alla proclamazione del Manifesto programmatico del partito fascista repubblicano del 17 novembre 1943 (decisamente questo 17 novembre ha una storia), il famoso Manifesto di Verona, che spingendo fino in fondo la logica della Carta della Razza del 1938, diceva all'art. 7: "Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica".

Non esistono precedenti né nel diritto romano né nel diritto comune. I provvedimenti della repubblica sociale toglievano agli ebrei anche la tutela giuridica del diritto alla vita. La controprova di tale affermazione sta nel fatto che i repertori di giurisprudenza non menzionano alcuna sentenza in materia razziale pronunciata fra il settembre 1943 e l'aprile 1945. Gli ebrei come entità giuridica avevano cessato di esistere.

5 - Ho accennato alla giurisprudenza, vorrei dire qualcosa di più su questo tema.

Fra le questioni di principio affrontate in sede giudiziaria vi è quella della interpretazione restrittiva o estensiva delle leggi dette razziali, quelle della competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa a dichiarare la razza di appartenenza, quella della capacità di agire in giudizio, quella della censurabilità degli atti amministrativi in materia razziale.

Fra le questioni di merito possiamo indicare quelle relative al matrimonio ("il matrimonio con persona di razza diversa costituisce un reato istantaneo o permanente?"), alle donazioni fra coniugi, all'impiego di domestici ariani a servizio degli ebrei, alla donazione di beni indivisi, all'associazione fra professionisti, ai rapporti di impiego sia pubblici che privati, ai limiti della capacità riconosciuta agli ebrei stranieri eccezionalmente autorizzati a stare in Italia.

Su questi temi si manifestarono due orientamenti: un orientamento governativo che faceva capo alla Corte di Cassazione ed alla Corte dei Conti ed un orientamento liberale espresso così dalla magistratura torinese, sotto l'impulso di Domenico Riccardo Peretti Griva, come dal Consiglio di Stato.

A chi voleva far prevalere la Carta della Razza sul diritto positivo il Consiglio di Stato, con la decisione 31 luglio 1940 in causa Jona c. Ministero della Guerra, rispondeva: "Le dichiarazioni del Gran Consiglio del Fascismo vanno considerate come affermazioni di principio provenienti dal più alto consesso costituzionale, invocabile nei casi dubbi, ma non quando esistono in materia espresse norme di diritto positivo, le quali pertanto devono senz'altro venire applicate".



La Corte d'Appello di Torino, con una sentenza 3 maggio 1939, (Rosso c. Artom, Presidente Peretti Griva, estensore Bozzi), non esita a porre le norme fasciste a fronte delle leggi del Risorgimento ed afferma a proposito delle leggi fasciste: "Poiché si tratta di norme che apportano determinate restrizioni alla capacità giuridica dei cittadini, con specifici effetti derogativi delle leggi 29 marzo 1848 n. 688, 19 giugno 1848 n. 735, e 29 giugno 1929 n. 159 art. 4, le quali concedevano agli acattolici il pieno godimento dei diritti civili e politici, tali norme, nonostante il loro carattere di ordine pubblico, si devono intendere *strictissimae interpretationis*".

In diverso avviso andava la Corte dei Conti, che, con decisione 1° marzo 1941 (Presidente Ferretti, estensore Casa, causa Moscati c. Cassa Depositi e Prestiti), affermava: "Non può mettersi in dubbio che, quando si tratti di diritto dipendente da una legge del genere, , che ha scopo ed impronta prevalentemente politica, è naturale che a rendere ammissibili le pretese vantate si deve giungere attraverso considerazioni prevalentemente improntate allo spirito politico della legge".

Ma alla Corte dei Conti rispondeva puntualmente il Consiglio di Stato (Presidente Fagiolari, estensore Barra Caracciolo, decisione 11 luglio 1941, causa Falco c. Banco di Napoli): "Non bisogna dimenticare che il ricorso agli organi giurisdizionali costituisce garanzia fondamentale concessa dall'ordinamento giuridico ad ogni soggetto di diritto e che le norme che negano il giudice vanno conseguentemente interpretate con speciale cautela. Si arriverebbe altrimenti alla assurda conseguenza che il Ministro dell'Interno potrebbe decidere *ad libitum*, senza alcuna garanzia di procedura e senza possibilità di controllo giurisdizionale, controversie civili, in tema, per esempio, di nullità di matrimonio, di privazione di patria potestà, di proprietà di beni immobili, e così via, e controversie anche di natura penale, relative ai vari reati contemplati nella legge per la difesa della razza".

L'orientamento liberale della magistratura torinese emerge ancora dalla sentenza Corte d'Appello 18 dicembre 1939 (Debenedetti c. Consorzio Agrario di Vercelli) che afferma che il licenziamento obbligatorio dei dipendenti ebrei non è applicabile alle aziende private; dalla sentenza Tribunale Torino 7 dicembre 1939 (Martinotti c. Segre) che nell'ipotesi di associazione professionale vieta al professionista non ebreo di estromettere senz'altro il collega ebreo; nella sentenza Appello Torino 27 luglio 1939 (causa Jona) che afferma la legittimità della donazione con riserva di usufrutto fatta dal coniuge ebreo al coniuge non ebreo ed ai figli; nella sentenza Tribunale Torino 3 maggio 1940 (Presidente Pratis, estensore De Luca, PM Jovine [concl.difformi],



imputati Valabrega e Cerutti), che riconosce alla violazione del divieto del matrimonio misto il carattere di reato non permanente ma istantaneo, con la conseguente possibilità di applicazione dell'amnistia, sentenza poi confermata da Appello Torino 21 gennaio 1941 (Presidente Manzoni, estensore Ottello); e ancora dalla sentenza Appello Torino 28 luglio 1943 (Presidente ed estensore Bozzi, in causa Catella c. Baudino), che riconosce non soggette ai divieti le vendite immobiliari effettuate da società per azioni anche se l'intero capitale appartenga ad ebrei.

Ma tale orientamento non è condiviso dalla Suprema Corte che con sentenza 13 febbraio 1942, in causa Levi c. Società focolari automatici, dichiara illecita la costituzione di una società per azioni fra ebrei perché ritenuta promossa per evadere le leggi razziali.

L'orientamento liberale del Consiglio di Stato, in contrasto con l'orientamento governativo delle Giunte provinciali amministrative, emerge da molte decisioni.

A Firenze il podestà ritenne di negare il trapasso dalla madre al figlio di due licenze di commercio: la GPA respinse i ricorsi proposti dall'interessato, certo Verzl. Il Consiglio di Stato, con decisione 14 giugno 1940, annullò le decisioni della GPA ed i provvedimenti del sindaco.

A Bologna il rettore dell'Università revocò l'iscrizione al secondo anno di medicina allo studente Dietrich sulla considerazione che secondo la legge tedesca lo studente, figlio di matrimonio misto, non potrebbe frequentare l'Università del suo paese. Ma il Consiglio di Stato, con decisione 2 giugno 1943, dichiarò illegittimo il provvedimento del rettore dovendosi applicare la legge italiana e non quella tedesca.

Interessante è la vicenda delle licenze di commercio ritirate, scadute e non rinnovate dei venditori ambulanti ebrei di Roma al di là delle previsioni legislative, secondo gli umori della Questura di Roma e le pressioni della Federazione fascista dei venditori ambulanti dell'Urbe. Non mi risulta che siano stati promossi ricorsi amministrativi o giudiziari.

L'ordine dei medici fu rigorosissimo nel vietare l'esercizio della professione agli ebrei stranieri, triestini, goriziani autorizzati a stare in Italia e tale atteggiamento trovò la piena adesione della Suprema Corte di Cassazione, che negò effetto sospensivo ai ricorsi proposti dagli interessati. Vanno ricordate le sentenze Gottlieb del 17 novembre 1940, Drapschind del 14 aprile 1943, Schoenfeld del 15 giugno 1943.

Per quanto riguarda l'ordine degli avvocati, va ricordata la decisione 18 marzo 1943 del Consiglio superiore forense (Presidente Sarrocchi, estensore Gregoraci, ricorrente Fubini), che afferma la



revocabilità discrezionale del provvedimento di discriminazione e la legittimità del conseguente diniego di iscrizione negli elenchi aggiunti agli albi professionali.

Tale decisione, poi confermata dal Consiglio di Stato, doveva trovare l'adesione – per così dire – postuma della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 12 agosto 1949 (la data va sottolineata), affermò autorevolmente il principio di diritto secondo cui chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto, escludendo ogni diritto al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla illegittimità del comportamento dell'Amministrazione (Presidente Ferrara, estensore Mensina, PM Eula [conclusioni conformi], causa Fubini c. Ministero dell'Interno).

6 - Non mi sembra possibile chiudere questa relazione senza un breve cenno alla dottrina dell'epoca.

Lo stesso conflitto fra orientamenti liberali e orientamenti governativi si ritrova nella dottrina giuridica.

Contributi coraggiosi al dibattito giuridico furono portati da Alessandro Galante Garrone con un articolo sulla Rivista di diritto matrimoniale del 1939, da Arturo Carlo Jemolo con due articoli sul Foro Italiano del 1941, da Luigi Boggio con un articolo su Giustizia Penale del 1941, da Pietro Gismondi con un articolo su Diritto ecclesiastico del 1943, da Andrea Finocchiaro Aprile con un articolo sulla Giurisprudenza Italiana del 1940.

A fronte di questi ci furono dei contributi della pseudo dottrina razzista in particolare sulla rivista Diritto razzista. Autori: Astuto, Cutelli, Landra, Ondeì.

7 - L'esame degli orientamenti giurisprudenziali induce ad una prima conclusione: la falsità della tesi dell'impossibilità di ogni opposizione sotto il fascismo. La linea adottata dai giudici torinesi e dal Consiglio di Stato induce ad affermare che chi ne aveva il coraggio e la volontà poteva ritagliarsi spazi di opposizione con risultati pratici non indifferenti.

L'esame degli orientamenti così della Giurisprudenza come dell'Amministrazione dell'immediato dopoguerra induce tuttavia ad affermare che ci fu una gran voglia ed una gran fretta di dimenticare il passato.

Vi porterò due esempi, l'uno riguardante la giurisprudenza e l'altro l'amministrazione. E con questi chiuderò il mio discorso.

(a) La sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 1947 (causa Salvatello c. Quintiliani) può essere indicativa. Vi si legge: "Il decreto



legge 2 gennaio 1944 della repubblica sociale italiana che disponeva la confisca a favore dello Stato dei beni dei cittadini di razza ebraica non privava automaticamente i cittadini stessi della capacità di stare in giudizio relativamente a detti beni fino a quando la confisca non fosse stata disposta con decreto del capo della provincia”.

Evidentemente la Corte di Cassazione, a oltre due anni dalla Liberazione, ignorava che il decreto 2 gennaio 1944 della repubblica di Salò, che aveva disposto la confisca dei beni ebraici, aveva fatto seguito al bando 13 dicembre 1943, che aveva disposto l'internamento di tutti gli ebrei nei campi di concentramento. La Cassazione mostrava così di ritenere compatibile l'avvio ad un campo di sterminio con la capacità di stare in giudizio.

(b) Il secondo esempio, relativo all'amministrazione - qualcuno ne avrà sentito parlare - riguarda il caso Sforzi, di cui io stesso ebbi ad occuparmi nel 1967.

La signora Sforzi era stata deportata nei campi di Dachau e di Auschwitz ed era stata usata dai nazisti come cavia in esperimenti scientifici che le avevano rovinato il fegato e distrutto gli organi genitali.

Tornata dalla prigionia aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra prevista dalla legge.

In una risposta inviata dal direttore generale delle pensioni di guerra, che faceva seguito ad analogo decisione interlocutoria della Corte dei Conti, le si chiedeva la documentazione sanitaria relativa ai ricoveri subiti durante il soggiorno nel campo di Auschwitz.

Fui scandalizzato da questa lettera e, dopo avere inviato in omaggio ai magistrati della Corte dei Conti una copia del libro "Il flagello della svastica" di Bertrand Russell ed una del libro "Si fa presto a dire fame" di Piero Caleffi, al fine di informarli sulla realtà dei campi di sterminio (a quell'epoca non era ancora diffuso il libro di Primo Levi), trasmisi copia della lettera ricevuta a tutti i gruppi parlamentari salvo quello del M.S.I..

Ne seguirono due interrogazioni alla Camera dei Deputati degli onorevoli Riccardo Lombardi e Giordana Arian Levi ed una interpellanza al Senato del senatore Umberto Terracini.

Quindici giorni dopo la signora Sforzi, con un ritardo di vent'anni, ottenne la pensione cui aveva diritto.